



# **COMUNE DI MARACALAGONIS**

PROVINCIA DI CAGLIARI

## **DECRETO DEL SINDACO**

**DECRETO N.**

**25**

**in data**

**14/09/2015**

**OGGETTO:**

**COSTITUZIONE    UFFICIO    PER    I    PROCEDIMENTI  
DISCIPLINARI**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 ha modificato il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, introducendo un nuovo quadro normativo di riferimento per le pubbliche amministrazioni in materia di procedimento disciplinare;

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi dell'articolo 55 bis del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall'articolo 69 del D. Lgs n. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D. Lgs n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;

**ATTESO** che il comma 4 del suddetto articolo 55 bis stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento individua l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, al quale attribuire le competenze previste dalle norme di legge in materia di responsabilità disciplinare e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, che definiscono, nei limiti indicati dalla legge, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni;

**DATO ATTO** che il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 25/11/2011, all'art. 108 rubricato "Ufficio per i procedimenti disciplinari" stabilisce in merito alla composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari statuendo quanto segue:

- *Il Sindaco costituisce l'ufficio per i Procedimenti Disciplinari, di cui è responsabile il Segretario Comunale; dell'ufficio possono far parte, oltre al Segretario, fino a due responsabili di servizio; un dipendente di categoria non inferiore alla C verrà incaricato delle funzioni di segretario verbalizzante.*
- *L'ufficio svolge le funzioni previste dalla legge e dai contratti e ogni altra funzione che verrà attribuita del Sindaco o prevista nei regolamenti dell'ente.*

**CONSIDERATO** che sia il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" che la conseguente deliberazione dell'A.N.A.C. (ex C.I.V.I.T.) n. 75/2013 "Linee guida in materia di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni" richiamano l'obbligatorietà degli Uffici Procedimenti Disciplinari, ai quali vengono assegnate, oltre all'attività disciplinare specifica, competenze in materia di etica pubblica per rilanciare il ruolo positivo del dipendente pubblico, facendo emergere e incoraggiando comportamenti adeguati e buone prassi per rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ente;

**RILEVATA**, pertanto, la necessità di individuare in applicazione delle disposizioni normative introdotte dal succitato art. 55bis, comma 4, un ufficio competente per i procedimenti disciplinari definendone, altresì, la composizione;

**CONSIDERATO** inoltre:

- il contenuto della circolare n. 1 del 25/01/2013 con la quale il dipartimento della funzione pubblica evidenzia: "...Occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interessi e quindi un'incompatibilità. Infatti, la funzione del responsabile di cui alla l. n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'U.P.D., il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure, in quanto il responsabile ex legge n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un "persecutore" ed i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una valutazione filtro per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti";
- che l'ANAC ha confermato l'orientamento della funzione pubblica esprimendo l'avviso che il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi;

**RICHIAMATO** il proprio decreto n. 22 del 04/09/2015 con il quale si è provveduto a nominare il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Congiu, Responsabile della prevenzione della Corruzione;

**VISTA** l'intesa sottoscritta il 24/07/2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, comma 60 e 61 della Legge n. 190/2012 che consente in via eccezionale nei soli enti di piccole dimensioni la coincidenza delle figure di responsabile anticorruzione e dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;

**RITENUTO** pertanto, anche in considerazione delle dimensioni dell'ente, che non è possibile individuare una figura diversa dal Segretario Comunale quale soggetto responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, in quanto il medesimo per competenze curriculari e esperienze professionali rappresenta all'interno dell'Ente la figura professionale maggiormente idonea a svolgere un ruolo di coordinamento e di assistenza giudica nel svolgimento delle attività cui l'ufficio è preposto;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- lo Statuto Comunale;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

**DECRETA**

**DI DARE** atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI COSTITUIRE** l'ufficio per i procedimenti disciplinari individuandone quali componenti:

- Dr.ssa Anna Maria Congiu, Segretario Comunale, che ne assume la direzione;
- Dr.ssa Gabriella Saba, Responsabile del Servizio Giuridico Sociale;
- Sig. Gino Vacca, Responsabile del Servizio Polizia Locale;

**DI DARE ATTO** che l'ufficio per procedimenti disciplinari, così come sopra costituito:

- è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comportano l'applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale;
- è di supporto a tutti i Responsabili di Servizio dell'Ente, come elemento di tutela e di equità per ciascun dipendente, al fine di garantire uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari di loro competenza, che comportano l'applicazione di sanzioni non superiori al rimprovero verbale a carico dei dipendenti della loro direzione;

**DI INFORMARE** della costituzione dell'ufficio tutti dipendenti mediante pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale e all'albo pretorio di questo Comune;

**DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non deriva nuova o maggiore spesa a carico del Bilancio Comunale.

**IL SINDACO**  
**F.to Rag. Mario Fadda**